



***Approvazione del modello per comunicare l'adesione alla disciplina di deroga alle limitazioni di trasferimento del denaro contante, nonché delle relative istruzioni.***

#### **IL DIRETTORE DELL'AGENZIA**

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone:

*1. Approvazione del modello di comunicazione di adesione alla disciplina di deroga alle limitazioni di trasferimento del denaro contante*

1.1. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, è approvato, con le relative istruzioni, il modello di comunicazione di adesione alla disciplina di deroga alle limitazioni di trasferimento del denaro contante.

1.2. Nel modello sono indicati i dati identificativi del soggetto che effettua la comunicazione, il quale, all'atto della sottoscrizione, dichiara di aderire alla disciplina prevista dall'art. 3, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, e si impegna ad effettuare gli adempimenti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma.

*2. Modalità e termini per la presentazione telematica del modello di comunicazione*

2.1. Il modello di cui al punto 1.1 deve essere presentato all’Agenzia delle entrate, esclusivamente con modalità telematica, direttamente dai contribuenti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, ovvero tramite i soggetti incaricati di cui all’articolo 3, commi 2-*bis* e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni. A tal fine i predetti soggetti sono tenuti a trasmettere i dati contenuti nella comunicazione utilizzando il prodotto informatico disponibile gratuitamente sul sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) ovvero secondo le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento.

2.2. Il modello di cui al punto 1.1 deve essere presentato all’Agenzia delle entrate prima di effettuare le operazioni individuate al comma 1 dell’art. 3 del citato decreto legge n. 16 del 2012.

2.3. Con riferimento alle operazioni effettuate dal 2 marzo al 10 aprile 2012, per le quali si è fruito o si intende fruire delle disposizioni di deroga al divieto di trasferimento del denaro contante di cui al citato art. 3 del decreto legge n. 16 del 2012, il modello di cui al punto 1.1 deve essere presentato entro il 10 aprile 2012. Nel predetto periodo transitorio, se la prima operazione è antecedente alla comunicazione, in quest’ultima deve essere indicata, in luogo della data di sottoscrizione, la data di effettuazione di tale operazione.

*3. Reperibilità del modello e autorizzazione alla stampa*

3.1. Il modello di cui al punto 1.1 è reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle entrate in formato elettronico sul sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it). Il modello può essere, altresì, prelevato da altri siti internet, a condizione che lo stesso sia conforme, per struttura e sequenza, a quello approvato

con il presente provvedimento e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato, nonché gli estremi del presente provvedimento.

3.2. Il modello può essere riprodotto con stampa monocromatica, realizzata in colore nero, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e l'intelligibilità del modello nel tempo. È consentita la stampa del modello nel rispetto della conformità grafica al modello approvato e della sequenza dei dati.

## **Motivazioni**

In base all'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, sono vietati i trasferimenti di denaro contante, libretti di deposito e titoli al portatore, per importi superiori a mille euro.

Il divieto, tuttavia, non opera nei confronti dei soggetti individuati dall'art. 3, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, che svolgono attività di commercio al dettaglio ed assimilate ovvero di agenzia di viaggi e turismo, qualora effettuino operazioni legate al turismo nei confronti di persone fisiche aventi cittadinanza al di fuori dell'Italia e dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, e residenti al di fuori del territorio dello Stato.

Per fruire di tale regime derogatorio, la nuova disciplina stabilisce che i predetti soggetti devono acquisire e conservare la documentazione attestante la cittadinanza e la residenza del cliente e versare tempestivamente il contante incassato in un conto corrente intestato agli stessi, con le modalità prescritte alle lettere *a*) e *b*) del predetto comma 1 del decreto legge n. 16 del 2012.

Inoltre la norma in esame dispone che gli stessi soggetti devono trasmettere all'Agenzia delle entrate preventiva comunicazione, secondo le modalità ed i termini stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia.

Il presente provvedimento, pertanto, approva il modello per comunicare l'adesione alla predetta disciplina di deroga prevedendone la presentazione esclusivamente con modalità telematica, in via preventiva rispetto all'effettuazione della prima operazione che beneficia del regime in parola.

Al fine di consentire al contribuente di usufruire della disposizione in questione nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della norma (2 marzo 2012) e l'approvazione del modello di comunicazione dalla stessa prescritto, per le operazioni effettuate dal 2 marzo al 10 aprile 2012, la comunicazione può essere trasmessa *ex post* entro tale ultima data, ovviamente a condizione che siano stati tempestivamente rispettati gli altri adempimenti prescritti dalla norma.

## **Riferimenti normativi**

### *Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate*

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a*); art. 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 febbraio 2001.

### *Disciplina normativa di riferimento.*

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, “*Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto*”, art. 22: “*Commercio al minuto ed attività assimilate*”, ed art. 74 *ter*: “*Disposizioni per le agenzie di viaggio e turismo*”;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322: “*Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto*”, art. 3;

Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, articolo 49: “*Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore*”;

Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, articolo 12: *“Riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a 1.000 euro e contrasto all'uso del contante”*;

Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16, articolo 3: *“Facilitazioni per imprese e contribuenti”*, commi 1 e 2.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 23 marzo 2012

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA  
Attilio Befera

## COMUNICAZIONE DI ADESIONE ALLA DISCIPLINA DI DEROGA ALLE LIMITAZIONI DI TRASFERIMENTO DEL DENARO CONTANTE

**Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003**

**Il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nel presente modello e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino.**

### Finalità del trattamento

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nella comunicazione sono presenti alcuni dati personali che verranno trattati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dall'Agenzia delle Entrate nonché dai soggetti intermediari individuati dalla legge (Centri di assistenza fiscale, associazioni di categoria e professionisti) per le finalità di accertamento dei dati dichiarati.

I dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante della Privacy.

Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento.

### Dati personali

I dati richiesti nella domanda devono essere indicati obbligatoriamente per poter ottenere la definizione della lice fiscale pendente individuata nella domanda stessa.

Indicando il numero di telefono o cellulare si potranno ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni ed aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

### Modalità del trattamento

La comunicazione può essere consegnata ad un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti), il quale invia i dati all'Agenzia delle Entrate. Tali dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante verifiche dei dati contenuti nelle dichiarazioni:

- con altri dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate, anche forniti, per obbligo di legge, da altri soggetti;
- con dati in possesso di altri organismi.

### Titolari del trattamento

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 196 del 2003, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

In particolare sono titolari:

- il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito a richiesta l'elenco dei responsabili;
- gli intermediari, i quali, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.

### Responsabili del trattamento

I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".

In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale della So.ge.i. S.p.a., quale responsabile esterno del trattamento dei dati, in quanto partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria.

### Diritti dell'interessato

Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato in base all'art. 7 del D. Lgs. n. 196 del 2003, può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.

Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:

- Ministero dell'Economia e delle Finanze, via XX Settembre 97 – 00187 Roma;
- Agenzia delle Entrate, via Cristoforo Colombo 426 c/d – 00145 Roma.

### Consenso

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali.

Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali, in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge.

**La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.**

## COMUNICAZIONE DI ADESIONE ALLA DISCIPLINA DI DEROGA ALLE LIMITAZIONI DI TRASFERIMENTO DEL DENARO CONTANTE

(art. 3, comma 2, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16)

<b>DATI IDENTIFICATIVI DEL CONTRIBUENTE</b>		Codice <input type="text"/> <b>Tipo di attività esercitata</b>  Codice Fiscale <input type="text"/>		Codice attività <input type="text"/>		
<b>Persone fisiche</b>		Cognome <input type="text"/>		Nome <input type="text"/>		
		Data di nascita giorno      mese      anno <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		Comune (o Stato estero) di nascita <input type="text"/>		
<b>Soggetti diversi dalle persone fisiche</b>		Denominazione o ragione sociale <input type="text"/>		Stato estero di residenza <input type="text"/>		
				Codice Stato estero <input type="text"/>	Codice di identificazione fiscale estero <input type="text"/>	
<b>DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO</b>		Codice fiscale del firmatario <input type="text"/>		Codice carica <input type="text"/>	Codice fiscale società <input type="text"/>	
		Cognome <input type="text"/>		Nome <input type="text"/>		
		Data di nascita giorno      mese      anno <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		Comune (o Stato estero) di nascita <input type="text"/>		
<b>DICHIARAZIONI</b>		Il sottoscritto:  <ul style="list-style-type: none"> <li>• comunica che intende aderire alla disciplina di deroga alle limitazioni di trasferimento del denaro contante, come previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16;</li> <li>• si impegna ad effettuare gli adempimenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 3 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16.</li> </ul>				
<b>Sottoscrizione</b>		Data giorno      mese      anno <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>				
		Firma <input type="text"/>				
<b>IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA</b>		Codice fiscale dell'intermediario <input type="text"/>				
<b>Riservato all'intermediario</b>		Impegno alla presentazione in via telematica <input type="text"/>				
		Data dell'impegno <input type="text"/>		giorno      mese      anno <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		<b>FIRMA DELL'INTERMEDIARIO</b> <input type="text"/>

## COMUNICAZIONE DI ADESIONE ALLA DISCIPLINA DI DEROGA ALLE LIMITAZIONI DI TRASFERIMENTO DEL DENARO CONTANTE

(articolo 3, comma 2, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16)

### ISTRUZIONI

#### PREMESSA

In base all'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni, sono vietati i trasferimenti di denaro contante, libretti di deposito e titoli al portatore, per importi superiori a mille euro.

Tale divieto, tuttavia, non opera nei confronti dei soggetti individuati dall'art. 3, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, che svolgono attività di commercio al dettaglio ed assimilate, ovvero di agenzia di viaggi e turismo, qualora effettuino operazioni legate al turismo nei confronti di persone fisiche aventi cittadinanza al di fuori dell'Italia e dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo e residenti al di fuori del territorio dello Stato.

A tal fine, occorre che i predetti soggetti trasmettano preventiva comunicazione all'Agenzia delle entrate e pongano in essere gli adempimenti prescritti alle lettere a) e b) dello stesso comma 1, ed in particolare:

- acquisiscano, all'effettuazione delle operazioni in questione, fotocopia del passaporto ed autocertificazione del cliente, attestante la cittadinanza e la residenza dello stesso;
- versino, entro il giorno successivo, il denaro contante in un conto corrente intestato al cedente o prestatore, acceso presso un istituto di credito, consegnando allo stesso fotocopia dei predetti documenti e della fattura o della ricevuta o dello scontrino fiscale emesso.

#### Soggetti tenuti alla presentazione della comunicazione

La comunicazione, redatta sul presente modello, deve essere presentata, al fine di avvalersi della deroga al divieto di trasferimento di denaro contante:

- dai **soggetti che effettuano operazioni di commercio al minuto ed assimilate**, indicate nell'art. 22 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per le quali non v'è obbligo d'emissione della fattura, se non richiesta dal cliente all'effettuazione dell'operazione, tra cui, a titolo di esempio, le operazioni di commercio al minuto autorizzato in locali aperti al pubblico, le prestazioni alberghiere, la somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi, le prestazioni di trasporto di persone, le prestazioni di servizi rese nell'esercizio di imprese in locali aperti al pubblico;
- dalle **agenzie di viaggio e di turismo**, che effettuano le operazioni per la organizzazione di pacchetti turistici costituiti da viaggi, vacanze, circuiti tutto compreso e connessi servizi, di cui all'art. 74-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

#### Modalità di presentazione

Il presente modello deve essere presentato esclusivamente in via telematica, direttamente dal soggetto firmatario (in possesso del codice Pin per l'accesso ai servizi telematici) o tramite un intermediario abilitato, utilizzando il prodotto di compilazione e trasmissione reso gratuitamente disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

A seguito della presentazione, il servizio telematico rilascia una ricevuta contenente l'esito dell'elaborazione effettuata sui dati pervenuti che, in assenza di errori, conferma l'avvenuta presentazione della comunicazione. Le ricevute telematiche rimangono disponibili sul sito web del servizio telematico Entratel o Fisconline, nell'apposita sezione "Ricevute".

#### Termini di presentazione

Il modello deve essere presentato prima di effettuare le operazioni interessate dalla disciplina di deroga alle limitazioni di trasferimento del denaro contante.

## DATI IDENTIFICATIVI DEL CONTRIBUENTE

Indicare nell'apposita casella il codice corrispondente alla tipologia di soggetto che effettua la comunicazione (si veda al riguardo il paragrafo "Soggetti tenuti alla presentazione della comunicazione"):

- '1' Impresa che esercita attività di commercio al minuto o assimilata**
- '2' Agenzia di viaggio e di turismo**

### Codice fiscale

Indicare il codice fiscale del soggetto interessato.

### Codice attività

Indicare il codice attività svolta, desunto dalla vigente classificazione delle attività economiche, disponibile sul sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

Si rammenta che tale codice attività deve essere compatibile con le tipologie di attività contemplate dalla norma (vedere "Soggetti tenuti alla presentazione della comunicazione"). In presenza di più codici attività, va indicato il codice relativo all'attività prevalente tra quelle contemplate dalla norma.

### Persone fisiche

Il contribuente persona fisica deve indicare negli appositi campi: il cognome, il nome, il sesso, la data di nascita, il comune di nascita e la sigla della provincia. Chi è nato all'estero deve indicare, in luogo del Comune, lo Stato di nascita senza compilare lo spazio relativo alla provincia.

### Soggetti diversi dalle persone fisiche

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, va indicata la denominazione o la ragione sociale risultante dall'atto costitutivo. La denominazione deve essere riportata senza abbreviazioni.

Nel caso di soggetto non residente in Italia che operi nel territorio dello Stato attraverso una stabile organizzazione, devono essere compilati i campi relativi allo "Stato estero di residenza", al "Codice Stato estero", (desunto dall'elenco dei paesi esteri riportato nell'Appendice alle istruzioni del modello di dichiarazione Unico Società di Capitali, enti commerciali ed equiparati, pubblicato sul sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)) ed al "Codice di identificazione fiscale estero". In tale ultimo campo deve essere indicato, se previsto dalla normativa e/o dalla prassi del paese estero, il codice di identificazione rilasciato dall'Autorità fiscale o, in mancanza, da un'autorità amministrativa dello Stato estero.

## DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO

Indicare i dati relativi al rappresentante legale del soggetto che effettua la comunicazione o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione, anche di fatto, o al rappresentante negoziale che la sottoscrive. Nell'ipotesi in cui il rappresentante legale del soggetto sia una società, va indicato anche il codice fiscale di quest'ultima. Per quanto riguarda il codice carica, lo stesso deve essere desunto dalla relativa tabella presente nelle istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione UNICO, pubblicati sul sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

## DICHIARAZIONI

Nella presente sezione, il contribuente comunica la propria intenzione di avvalersi della deroga alle limitazioni al trasferimento di denaro contante, prevista per le operazioni individuate dall'art. 3, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16.

Il contribuente si impegna inoltre a porre in essere, per ogni operazione interessata, gli adempimenti descritti nella "Premessa", indicati alle lettere a) e b) del citato comma 1.

### Sottoscrizione

La comunicazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal contribuente o dal suo rappresentante legale.

## IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto dall'intermediario che trasmette la comunicazione in via telematica.

L'intermediario deve riportare: il proprio codice fiscale, la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell'impegno a trasmettere la comunicazione. Inoltre, nella casella "Impegno alla presentazione in via telematica", deve essere indicato il codice 1 se la comunicazione è stata predisposta dal contribuente firmatario, oppure il codice 2 se la dichiarazione è stata predisposta dall'intermediario che effettua l'invio.